

# Legge federale

*Progetto*

**concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche**

**(Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT)**

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 16 aprile 2010<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 2010<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 2006<sup>3</sup> sul fondo infrastrutturale è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. b, c (nuova) e 2*

<sup>1</sup> Il fondo infrastrutturale è alimentato:

- b. mediante un trasferimento di 850 milioni di franchi prelevati dagli accantonamenti per il finanziamento speciale del traffico stradale quale versamento unico nel 2011;

*Minoranza (Hess, Bieri, Büttiker, Graber Konrad)*

- b. ... di 570 milioni di franchi ...
- c. mediante una quota del prodotto netto secondo l'articolo 86 capoverso 3 Cost. assegnata annualmente dall'Assemblea federale nell'ambito del preventivo.

<sup>2</sup> I versamenti di cui all'articolo 1 lettere a e b sono destinati esclusivamente al finanziamento dei compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a, b e d. I compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera c sono finanziati mediante i versamenti annui secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

<sup>1</sup> FF 2010 2973

<sup>2</sup> FF 2010 2985

<sup>3</sup> RS 725.13

II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.